



il Patronato della CGIL

Emilia Romagna

DI 18 del 17 marzo 2020

Covid-19

Inca Cgil Emilia Romagna

DI del 17 marzo 2020

Articolo 23 congedo specifico

La sospensione dei servizi educativi, causa emergenza Covid-19, consente di presentare domanda di congedo specifico per la durata di 15 giorni, retribuito al 50% della retribuzione.

I 15 giorni sono complessivi tra i genitori fruibili alternativamente.

Condizione di fruizione purché l'altro genitore non benefici di ammortizzatori a sostegno del reddito dovuti a sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o non sia disoccupato o inoccupato.

DI del 17 marzo 2020

Articolo 23 congedo specifico

La fruizione del congedo parentale ai sensi del DLgs 151/01 articoli 32 e 33, durante la sospensione dei servizi educativi è convertito in congedo “specifico” e non sarà computato né indennizzato a titolo di congedo parentale.

Il limite di età non si applica ai figli affetti da disabilità, riconosciuta ai sensi dell’art 4 c. 1 l.104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale

DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

Lavoratori dipendenti privati

- I genitori che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso un periodo di congedo parentale “ordinario” **non devono presentare** una nuova domanda. I giorni di congedo parentale saranno convertiti d’ufficio dall’INPS nel congedo di cui trattasi.
- I genitori di figli con handicap in situazione di gravità che hanno già fatto richiesta e, alla data del 5 marzo, hanno già in corso di fruizione periodi di prolungamento del congedo parentale di cui all’art 33 del D.Lgs. n. 151/2001, non devono presentare domanda. I predetti periodi sono convertiti nel congedo COVID-19 con diritto alla relativa indennità.
- I genitori non fruitori, che intendono usufruire del nuovo Congedo COVID-19 e che hanno i requisiti di accesso ai congedi parentali “ordinari” **possono già presentare domanda al proprio datore di lavoro ed all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.**



DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

- I genitori di figli maggiori di 12 anni portatori di handicap grave, che non abbiano in corso di fruizione un prolungamento del congedo parentale, possono già usufruire del congedo COVID-19, ma **dovranno presentare apposita domanda e nel caso in cui la fruizione fosse precedente alla data della domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020**, utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che **sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo, al termine degli adeguamenti in corso di ultimazione.**
- **I genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.**

DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

Lavoratori dipendenti Pubblici

- Non devono presentare domanda all'INPS.
- La domanda di congedo è presentata alla propria Amministrazione pubblica secondo le indicazioni fornite dalla stessa.

DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

Isritti in esclusiva in gestione separata

- **I genitori con figli minori di 3 anni possono** fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- **I genitori con figli di età tra i 3 anni e fino ai 12 anni potranno presentare domanda all'INPS, anche con effetto retroattivo**, se l'inizio della fruizione è precedente la domanda medesima, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per **la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.**



DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

- **genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave** possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, **utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.**
- **I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti, anche se fruiti durante il periodo di sospensione** dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, **non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.**

DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

Lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni dell'INPS

- **I genitori con figli minori di 1 anno possono** fare domanda all'INPS utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso.
- **I genitori con figli di età tra 1 anno e fino ai 12 anni potranno** presentare domanda all'INPS e se la fruizione è precedente alla domanda medesima, sarà possibile farlo anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, **utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo**, a seguito degli adeguamenti informatici in corso.



DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

- **I genitori con figli di età superiore ai 12 anni portatori di handicap grave** possono già usufruire del congedo COVID-19. Dovranno comunque presentare apposita domanda e, se la fruizione è precedente alla domanda medesima, potranno farlo anche con data retroattiva, decorrente al massimo dal 5 marzo 2020, **utilizzando la procedura telematica di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo.**
- **I periodi di congedo parentale “ordinario” eventualmente già richiesti,** anche se fruiti durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, **non potranno essere convertiti nel congedo COVID-19.**

DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

Il congedo è cumulabile con:

- nell'arco dello stesso mese con i giorni di permesso retribuito per legge 104 (6 + 12 per marzo e aprile).
- nell'arco dello stesso mese con il prolungamento del congedo parentale per figli con disabilità grave.

DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

BABY-SITTING COVID-19 valore 600 €

Destinatari i lavoratori dipendenti privati, lavoratori Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS e lavoratori Autonomi (iscritti e non all'INPS), con figli di età minore di 12 anni al 5 marzo 2020, anche in adozione o affido in preadozione. Figli di età superiore ai 12 anni se portatore di handicap grave.

In conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, ovvero per i portatori di handicap grave anche se ospitati in centri diurni, la possibilità di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica/centri diurni.



DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

BONUS BABY-SITTING COVID-19 valore 1.000 €

Destinatari i pubblici dipendenti compresi i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato e al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

DI del 17 marzo 2020

Articolo 23

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

BONUS BABY-SITTING COVID-19

E' erogato dall'INPS mediante il libretto famiglia, con riferimento alle prestazioni rese a decorrere dal 5 marzo per i periodi di sospensione delle attività didattiche.

Il Bonus non è fruibile se:

- l'altro genitore è disoccupato/non lavoratore o titolare di strumenti di sostegno al reddito;
- è stato richiesto il congedo COVID-19.

La domanda, sarà disponibile nel sito dell'Inps entro la prima settimana di aprile a seguito dell'implementazione informatica.

DI del 17 marzo 2020

Articolo 24

Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020

PERMESSI EX L. 104/92 COVID-19

Ai 3 giorni mensili si aggiungono 12 giorni da fruire tra il mese di marzo e aprile, destinati i lavoratori dipendenti pubblici e privati che assistono un familiare portatore di handicap grave (art.3 c.3 L.104/92). La fruizione può avvenire con le consuete modalità, i 12 giorni possono essere cumulati nell'arco dello stesso mese.

La domanda deve essere presentata in assenza di autorizzazione o qualora si modificano le modalità di utilizzo e per coloro che hanno il pagamento diretto se non già autorizzati per il mese di marzo e aprile.

I lavoratori dipendenti pubblici si devono rivolgere direttamente alla loro Amministrazione, all'Inps non devono comunicare o chiedere nulla.

Patronato Inca CGIL Emilia Romagna

Via G. Marconi, 69 - 40122 Bologna
Tel. +39 051 294820 - Fax +39 051 294750
emiliaromagna@inca.it - www.inca.it